

Vassili Christianos
contro
Corte di giustizia delle Comunità europee

« Coefficiente correttore — Assegni familiari »

Relazione d'udienza	2996
Conclusioni dell'avvocato generale José Luis da Cruz Vilaça presentate il 31 maggio 1988	3002
Sentenza della Corte (prima sezione) 14 giugno 1988	3011

Massime della sentenza

Dipendenti — Retribuzione — Assegni familiari — Coefficienti correttori — Oggetto — Assegni versati direttamente al titolare del diritto di custodia — Coefficiente correttore del paese di residenza del recipiente — Attuazione del principio di parità di trattamento (Statuto dei dipendenti, art. 67, n. 4)

Il coefficiente correttore viene applicato tanto allo stipendio quanto agli assegni familiari allo scopo di garantire a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla sede di servizio, una retribuzione che implichi lo stesso potere d'acquisto.

Benché facciano parte della retribuzione, gli assegni familiari non sono tuttavia destinati al sostentamento del dipendente, bensì a quello del figlio. A norma dell'art. 67, n. 4,

dello statuto, agli assegni familiari versati direttamente ad una persona diversa dal dipendente, persona che ha la custodia dei figli, viene applicato il coefficiente correttore proprio del paese di residenza di detta persona. Questa disposizione non può essere criticata sotto il profilo del principio della parità di trattamento, ch'essa si propone appunto di garantire, per quanto riguarda i figli dei dipendenti, assicurando, in termini di potere d'acquisto, prestazioni equivalenti ai titolari del diritto di custodia.